

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0436/2001

30 novembre 2001

*

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo
(COM(2001) 127 – C5-0250/2001 – 2001/0074(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Baroness Sarah Ludford

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA LEGISLATIVA	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	7
MOTIVAZIONE.....	7
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	7

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 5 giugno 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo (COM(2001) 127 - 2001/0074 (CNS)).

Nella seduta del 14 giugno 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno e alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (C5-0250/2001).

Nella seduta del 6 settembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione del 11 giugno 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatrice Baroness Sarah Ludford.

Nelle riunioni del 12 settembre, 22 ottobre e 21 novembre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 19 voti favorevoli e 11 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Graham R. Watson (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Baroness Sarah Ludford (relatrice), Mary Elizabeth Banotti, Regina Bastos (in sostituzione di Carlos Coelho, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Herbert Bösch (in sostituzione di Michael Cashman, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Gérard M.J. Deprez, Jonathan Evans (in sostituzione di Bernd Posselt, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Francesco Fiori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Daniel J. Hannan, Adeline Hazan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Margot Keßler, Eva Klamt, Alain Krivine, Jean Lambert, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Giacomo Santini (in sostituzione di Enrico Ferri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ingo Schmitt, Jürgen Schröder (in sostituzione di Hartmut Nassauer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Joke Swiebel, Charles Tannock (in sostituzione di Timothy Kirkhope, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Anna Terrón i Cusí e Christian Ulrik von Boetticher.

I pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni sono allegati.

La relazione è stata depositata il 30 novembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Consiglio concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo (COM(2001) 127 – C5-0250/2001 – 2001/0074(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 3

(3) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha proclamato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e **quanto più** simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea.

(3) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha proclamato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea.

Motivazione

Se è vero che le conclusioni di Tampere prevedono un ravvicinamento dello status dei cittadini di paesi terzi allo status dei cittadini degli Stati membri (cfr. par. 21), è altrettanto vero che ~~un'armonizzazione, n-adequamento~~ nel senso di una parificazione, indurrebbe a puntare all'inserimento nella compagine nazionale dello Stato di accoglienza, auspicabile ai fini dell'integrazione.

Emendamento 2 Considerando 5

(5) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri

(5) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri

¹ GU C 240E del 28.8.2001, pag. 79.

costituisce un elemento *cardine* per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.

~~contribuisce alla~~ costituisce un elemento per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.

Motivazione

Il riconoscimento dell'importanza dei cittadini di paesi terzi dovrebbe rimanere nelle giuste proporzioni.

Emendamento 3 Considerando 6

(6) La condizione principale per ottenere lo status di residente di lungo periodo deve essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Deve trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(6) La condizione principale per ottenere lo status di residente di lungo periodo deve essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. *Tuttavia*~~Del resto,~~ *occorre tener conto anche dei progressi compiuti verso*~~che sul piano del~~ *l'integrazione si compiono*~~sotto forma di~~ *apprendimento della lingua dello Stato membro in questione*~~questione~~. Deve trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

Motivazione

E' scorretto che, per il riconoscimento dello status di "residente di lungo periodo", si tenga conto esclusivamente della durata minima di soggiorno. Nell'interesse di una rapida integrazione dei cittadini di paesi terzi aventi diritto al ~~un~~ soggiorno di lungo periodo occorre introdurre anche requisiti di integrazione per il riconoscimento di tale status. Il riconoscimento dello status non sostituisce una integrazione perfetta, ma prevede piuttosto una pur minima integrazione nelle strutture dello Stato membro di accoglienza.

Emendamento 4
Considerando 7

(7) Per acquisire lo status di residente di lungo periodo il cittadino di paesi terzi deve dimostrare che dispone di un reddito sufficiente *e* di un'assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. Il reddito minimo richiesto non deve essere sproporzionato e deve essere stabilito in maniera omogenea da tutti gli Stati membri. Altro requisito per conseguire lo status è che il cittadino di paesi terzi non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

(7) Per acquisire lo status di residente di lungo periodo il cittadino di paesi terzi deve dimostrare che dispone di un reddito sufficiente *e* di un'assicurazione contro le malattie *e un'assicurazione vecchiaia comparabile a quella del cittadino UE in un analogo contesto occupazionale*, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. Il reddito minimo richiesto non deve essere sproporzionato e deve essere stabilito in maniera omogenea da tutti gli Stati membri. Altro requisito per conseguire lo status è che il cittadino di paesi terzi non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Motivazione

A beneficio del ~~la persona~~ richiedente dovrebbe essere possibile prevedere una lunga garanzia di sussistenza. Prevedere ciò implica però anche la constatazione che l'interessato, una volta lasciato il mondo del lavoro, non debba presumibilmente dipendere dell'assistenza pubblica.

Emendamento 5
Considerando 8

8) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di residente di lungo periodo. Tali procedure devono essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

8) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di residente di lungo periodo. Tali procedure devono essere efficaci, *razionalflessibili* e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

Motivazione

La certezza del diritto che si vuole assicurare presuppone una certa razionalità ~~flexibilità~~ nel lavoro delle amministrazioni.

Emendamento 6 Considerando 10

(10) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di residente di lungo periodo deve garantire al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali.

(10) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di residente di lungo periodo deve garantire al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali. Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di residente di lungo periodo deve garantire che il suo trattamento sia ravvicinato a quello dei cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali. Dell'integrazione sociale fa parte anche il l'apprendimento della una lingua dello Stato membro in questione è altresì fondamentale ai fini dell'integrazione sociale.

Motivazione

Occorre chiarire che l'integrazione implica un impegno da entrambe le parti bilaterale. Mentre la società che di accoglienza d egli immigrati con una prospettiva di soggiorno di lunga durata deve consentire rendere possibile un accesso in condizioni di parità al mercato del lavoro e al sistema educativo di istruzione, anche l'immigrato è tenuto ad imparare la lingua del paese in cui viene accolto. Un apprendimento quanto più il più possibile rapido e solido della lingua è nell'interesse dell'immigrato, ma anche della società che lo accoglie.

Emendamento 7 Considerando 11

(11) Il residente di lungo periodo deve godere di una tutela **massima** contro l'espulsione. Questa deve informarsi al diritto comunitario in materia di libera

(11) Il residente di lungo periodo deve godere di una **particolare** tutela contro l'espulsione. Questa deve informarsi al diritto comunitario in materia di libera

circolazione delle persone e ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un siffatto livello di tutela implica che le procedure applicabili contemplino l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

circolazione delle persone e ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un siffatto livello di tutela implica che le procedure applicabili contemplino l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

Motivazione

Agli Stati membri va riservata la facoltà di ~~revocare iporre fine al~~ permesso di soggiorno per poter portare avanti una energica politica di lotta al crimine. Tale facoltà va garantita soprattutto dopo che sia stata ~~inflitta e comminata~~ una lunga pena detentiva per crimini contro le persone o per motivi generali di prevenzione del crimine nel settore della droga e della criminalità organizzata. Una tutela "massima" analoga a quella riservata ai cittadini UE non ~~risulta sembra~~ opportuna.

Emendamento 8 Considerando 17

(17) Perché l'esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, il residente di lungo periodo deve godere nel secondo Stato membro degli stessi diritti riconosciutigli dal primo Stato membro. Occorre tuttavia prevedere deroghe a tale norma per quanto riguarda l'assistenza sociale, affinché il residente non diventi un onere per lo Stato membro in cui esercita il diritto di soggiorno. È opportuno che i diritti di cui gode l'interessato nel secondo Stato membro siano *analoghe* a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione.

(17) Perché l'esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, il residente di lungo periodo deve godere nel secondo Stato membro degli stessi diritti riconosciutigli dal primo Stato membro. Occorre tuttavia prevedere deroghe a tale norma per quanto riguarda l'assistenza sociale, affinché il residente non diventi un onere per lo Stato membro in cui esercita il diritto di soggiorno *finché non sia modificato il regolamento 1408/71 onde includere i cittadini di paesi terzi*. È opportuno che i diritti di cui gode l'interessato nel secondo Stato membro siano *ravvicinati* a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione.

Motivazione

Se è vero che le conclusioni di Tampere prevedono un ravvicinamento dello status dei cittadini di paesi terzi allo status dei cittadini degli Stati membri (cfr. par. 21), è altrettanto vero che un ~~armonizzazione, n adeguamento~~ nel senso di una parificazione, indurrebbe a puntare all'inserimento nella compagine nazionale dello Stato di accoglienza, auspicabile ai fini dell'integrazione. La proposta della Commissione relativa al ~~-~~coordinamento dei regimi

sistemi di sicurezza sociale (COM(1998)779) attualmente all'esame prevede l'inserimento dei cittadini di paesi terzi eventualità.

Emendamento 9
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) ~~Data~~ La determinatezza ~~azione dimostrata~~ ~~del~~ Consiglio dell'Unione europea di combattere efficacemente il terrorismo internazionale e la condanna messa al bando dei tentativi finalizzati ~~adell'uso della violenza~~ ~~forza~~ ~~per~~ conseguire il conseguimento di obiettivi politici, rendono ~~sembra~~ opportuno ~~poter~~ non ammettere al beneficio del ~~negare~~ lo speciale status di cittadino di paese terzo residente di lungo periodo o escludere dalla speciale tutela particolare garanzia contro l'espulsione garantita da tale status la persona che tutte le persone che compiono ~~o~~ atti violenti per conseguire obiettivi politici, inciti ~~oppure~~ ~~aizzano~~ pubblicamente all'uso della violenza o ~~minacciano~~ l'uso della violenza o ~~di cui a carico della quale vi siano elementi che giustificano l'ipotesi dell' si possa presumere l'appartenenza a una associazione che fiancheggia il terrorismo internazionale.~~

Motivazione

Alla luce del dibattito sulla lotta al terrorismo risulta ~~sembra~~ opportuno ~~di~~ impedire nella massima misura più grande possibile alle ~~che~~ persone dedite al terrorismo ~~internazionale~~ internazionale, di possano avvalersi, grazie a normative comunitarie, di nascondigli o basi per ordire azioni terroristiche negli Stati membri.

Emendamento 10
Articolo 2, lettera b)

b) "residente di lungo periodo", il cittadino di paesi terzi titolare dello status di residente di lungo periodo previsto all'articolo 8;

b) "residente **comunitario** di lungo periodo", il cittadino di paesi terzi titolare dello status di residente di lungo periodo previsto all'articolo 8;

|

Motivazione

È necessario aggiungere la definizione “comunitario” in tale articolo e all’interno del testo al fine di distinguere tale status da quello nazionale.

Emendamento 11

Articolo 2, lettera ~~hg~~ **bis** (nuova)

g) bis. Per valutare "una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna" nell'applicazione degli articoli 7, 3, 19 e 25, occorre tenere in debita considerazione la minaccia del terrorismo e le misure adottate dall'Unione europea per combatterlo.

Motivazione

Non richiede spiegazioni.

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

d) soggiornano per motivi di studio, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, o per motivi di formazione professionale, oppure in qualità di persone "alla pari", lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi transfrontalieri o prestatori di servizi transfrontalieri;

d) soggiornano ***esclusivamente*** per motivi di studio, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, o per motivi di formazione professionale, oppure in qualità di persone "alla pari", lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi transfrontalieri o prestatori di servizi transfrontalieri;

Motivazione

Deve essere chiaro che soltanto coloro i quali sono entrati nel territorio di uno Stato membro unicamente per motivi di studio sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva, in quanto i periodi di studio possono essere tenuti in considerazione per il conseguimento dello status di residente di lungo periodo.

Emendamento 13
Articolo 4

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate segnatamente su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, **patrimonio**, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate segnatamente su **nazionalità**, sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, **proprietà**, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Motivazione

Se si vuole che i diritti conferiti dalla direttiva ai cittadini di paesi terzi siano assimilati a quelli di cui beneficiano i cittadini comunitari, come enunciato nelle conclusioni del Consiglio di Tampere, la nazionalità deve figurare tra i motivi di discriminazione proibiti. Ciò preverrebbe inoltre le discriminazioni tra i vari gruppi nazionali di cittadini di paesi terzi. "Proprietà" è la definizione usata nella Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 14
CAPO II

Status di residente di lungo periodo nello Stato membro

Status **comunitario** di residente di lungo periodo nello Stato membro

Motivazione

Il termine comunitario va aggiunto sia in questo capo che all'interno del testo per distinguere tale status da quello nazionale.

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

(1 bis) Gli Stati membri possono subordinare il riconoscimento dello status di residente di lungo periodo ad ~~altri~~ prove elementi d'i integrazione, in particolare ~~all'una adeguata~~ conoscenza ~~soddisfacente della~~ una lingua nazionale dello Stato membro in questione.

Motivazione

Il riconoscimento dello status di residente di lungo periodo non sostituisce la piena integrazione, ma presuppone bensì prevede un'integrazione avanzata nelle strutture dello Stato membro. Se la società che accoglie l'immigrato deve rendere possibile una prospettiva di soggiorno di lunga durata e un accesso in condizioni di parità in molti settori, anche l'immigrato è tenuto ad imparare la lingua nazionale del paese che l'accoglie. L'apprendimento quanto più rapido ~~possibile~~ e solido della lingua è nell'interesse dell'immigrato, ma anche della società che l'accoglie.

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

b) il soggiorno per motivi di studio, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, si computa per metà.

b) il soggiorno *effettuato esclusivamente* per motivi di studio, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, si computa per metà.

Motivazione

Deve essere chiaro che tale aspetto concerne solamente coloro i quali soggiornano per motivi di studio, in quanto i soggiorni studio-lavorativi sono presi in considerazione per il conseguimento dello status di residente di lungo periodo.

Emendamento 17
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

a) quando sono inferiori a *sei* mesi consecutivi;

a) quando sono inferiori a *tre* mesi consecutivi;

Motivazione

Tre mesi consecutivi sembrano essere sufficienti in quanto corrispondono al periodo massimo di ferie dei lavoratori e della scuola dell'obbligo. Un arco di tempo più lungo potrebbe nuocere all'impegno di integrazione.

Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b) quando sono dovute all'assolvimento degli obblighi di leva, al distacco per lavoro, anche nell'ambito di prestazioni transfrontaliere di servizi, ovvero a motivi di studio o ricerca, malattia grave, gravidanza o maternità;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

...

Emendamento 19
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) di un reddito stabile e pari almeno all'importo al disotto del quale può essere concessa l'assistenza sociale nello Stato membro stesso. Ove tale disposizione non possa applicarsi, si considera sufficiente il reddito pari all'importo della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato membro. La stabilità del reddito è accertata in base alla natura e alla regolarità del reddito *percepito prima* dell'acquisto dello status di residente di

a) di un reddito stabile e pari almeno all'importo al disotto del quale può essere concessa l'assistenza sociale nello Stato membro stesso. Ove tale disposizione non possa applicarsi, si considera sufficiente il reddito pari all'importo della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato membro. La stabilità del reddito è accertata in base alla natura e alla regolarità del reddito ~~percepito~~ *disponibile al momento* dell'acquisto dello status di

lungo periodo;

residente di lungo periodo;

Motivazione

L'aggiunta sta a confermare che, per determinare l'esistenza di un reddito stabile, vengono tenuti in considerazione le occupazioni e i lavori passati, presenti e futuri.

Emendamento 20

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) di un'assicurazione contro le malattie *che copra tutti i rischi nello* Stato membro stesso.

b) di un'assicurazione contro le malattie, ~~che~~ le cui disposizioni in materia di assunzione a carico dei costi siano preveda in materia di assistenza disposizioni identiche a quelle dei regimi cui sono soggetti applicabili ai cittadini dello Stato membro stesso.

Motivazione

Superflua.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 1, lettera ~~b)~~ bis) (nuova)

~~b)~~ bis) di un attestato dei contributi versati a un istituto di previdenza sociale comparabile a quello del cittadino UE in un analogo contesto occupazionale.

Motivazione

A beneficio della persona richiedente dovrebbe essere possibile prevedere una lunga garanzia di sussistenza. Prevedere ciò implica però anche la constatazione che l'interessato, una volta lasciato il mondo del lavoro, non debba presumibilmente dipendere dell'assistenza pubblica.

Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 2

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 *non si applicano:*

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare rinunciare alle condizioni di cui

a) ai rifugiati;

b) ai cittadini di paesi terzi nati nel territorio di uno Stato membro.

al paragrafo 1 ~~nel caso di~~:

a) ai rifugiati;

b) ai cittadini di paesi terzi nati nel territorio di uno Stato membro.

Motivazione

Dopo un soggiorno riconosciuto di cinque anni che, almeno in taluni Stati membri, implica la possibilità di accedere al mercato del lavoro, sarebbe opportuno riconoscere almeno agli Stati membri la facoltà di pretendere anche da queste persone l'attestato di garanzie per la sussistenza. Questo caso riguarda soprattutto i cittadini di paesi terzi nati nel territorio di uno Stato membro.

Emendamento 23
Articolo 7

1. Gli Stati membri possono negare lo status di residente di lungo periodo ove il comportamento personale dell'interessato *costituisca* una minaccia *attuale* per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

2. *La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare il diniego di cui al paragrafo 1. Tale diniego non può essere motivato da ragioni economiche.*

1. Gli Stati membri possono negare lo status di residente di lungo periodo ove ~~il~~dal comportamento personale ~~possa~~ configurare dell'interessato ~~si possa~~ presumere una minaccia ~~attuale~~ per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

2. *Una simile minaccia si configura in particolare quando l'interessato abbia commesso una infrviolazione della legge che non sia isolata o di minore ripetuta e di notevole gravità della legge oppure abbia commesso al di fuori dello Stato membro in questione ~~abbia commesso~~ un reato ritenuto doloso in detto ~~nello~~ Stato membro.*

Una minaccia incombente attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna si può configurare ~~essere presunta reale~~ nel caso ~~di~~elle persone che, per conseguire obiettivi il raggiungimento di scopi politici, partecipano ad atti di violenza, oppure fanno pubblica apologia dell'uso della violenza, oppure minacciano l'uso della violenza o a carico ~~deppure~~ in relazione alle quali vi siano elementi che le circostanze giustificano l'ipotesi dell'la presunzione che facciano appartenenza di ad un'associazione che fiancheggia il terrorismo internazionale.

Motivazione

Appare inaccettabile la riduzione dei motivi del diniego di concessione già al momento del riconoscimento dello statu~~s~~ giuridico di cui alla direttiva vigente (64/221/CEE) in materia di libera circolazione all'interno dell'UE. Risulta inopportuno rinunciare, già in fase di concessione di detto statu~~s~~ giuridico, a considerare aspetti attinenti alla sicurezza, dedotti soprattutto da eventuali reati commessi; in particolare non si può rinunciare al diniego di concessione dello statu~~s~~ giuridico privilegiato per motivi collegati alla prevenzione generica, per esempio se sono state commesse infrazioni alla legge sugli stupefacenti o in

materia di criminalità organizzata.

Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nell'applicare i precedenti paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano il massimo livello più alto grado possibile di conformità con la direttiva 64/221/CEE, a meno che ad eccezione dei casi in cui un discostamento dalle disposizioni in essa contenute sia giustificato da imprescindibili motivi ragioni di sicurezza.

Motivazione

Tale emendamento rimanderebbe chiaramente alle normative che disciplinano il rifiuto d'ingresso per i cittadini comunitari, e in tal modo verrebbero rispettate più espressamente le conclusioni del Consiglio di Tampere dalle quali traspare che lo status giuridico di residente di lungo periodo per i cittadini di paesi terzi deve essere avvicinato a quello dei cittadini comunitari. È tuttavia necessario prevedere ~~delle~~ deroghe laddove esse siano giustificate da motivi ragioni di sicurezza.

Emendamento 25
Articolo 8, paragrafo 3

3. Lo Stato membro conferisce lo status di residente di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paesi terzi che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 e non *costituisca una minaccia* ai sensi dell'articolo 7, Lo status è permanente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.

3. Lo Stato membro conferisce lo status di residente di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paesi terzi che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 e non *sussista alcun motivo di diniego* ai sensi dell'articolo 7. Lo status è permanente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.

Motivazione

Emendamento legato alla modifica dell'articolo 7.

Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 3

3. Il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE è rilasciato **a titolo gratuito** o previa corresponsione di una somma di denaro non superiore ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità.

3. Il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE è rilasciato previa corresponsione di una somma di denaro **che sia sufficiente a coprire non superiore ai costi amministrativi e non sia né** superiore ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità. **Gli Stati membri possono prevedere che i permessi siano il-rilasciati avvenga a titolo gratuito.**

Motivazione

*Dovrebbe valere il principio che il beneficio di prestazioni di tipo amministrativo avviene soltanto previa corresponsione di una somma **che copra le corrispondenti e alle** spese amministrative, laddove gli Stati membri conservano la facoltà di **fissare norme istituire regolamentazioni** in materia di **pagamento di diritti conformi ai loro regimi sistema vigente.***

Emendamento 27
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

a) assenza dal territorio per due anni consecutivi. Gli Stati membri **possono stabilire** deroghe per le assenze dovute ad assolvimento degli obblighi di leva, distacco per lavoro, studi o ricerche, malattia grave, gravidanza o maternità;

a) assenza dal territorio **dell'Unione europea** per due anni consecutivi. **Fermo restando l'articolo 23, g** Gli Stati membri **pstabiliscono o prevedono, lasciando impregiudicato l'articolo 23, a stabilire, salvo ragionevole giustificazione,** deroghe per le assenze dovute ad assolvimento degli obblighi di leva, distacco per lavoro, studi o ricerche, malattia grave, gravidanza o maternità;

Motivazione

Tenere conto dei soggiorni in altri Stati membri; l'elenco dei casi deve essere vincolante. Al fine di una positiva integrazione della madre e del neonato è importante limitare il periodo di assenza per maternità.

Emendamento 28
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) ~~bis~~ (nuova)

d) ~~bis~~: impossibilità di continuare a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6.

Motivazione

Il permesso di soggiorno dovrebbe essere ritirato anche quando non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6.

Emendamento 29
Articolo 10, paragrafo 5

5. Gli Stati membri rilasciano all'interessato un titolo di soggiorno diverso dal permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo nei casi seguenti:

- a) revoca dello status in applicazione del paragrafo 1, **lettere a) o b)**;
- b) impossibilità di eseguire un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo.

5. Gli Stati membri rilasciano all'interessato un titolo di soggiorno diverso dal permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo nei casi seguenti:

- a) revoca dello status in applicazione del paragrafo 1, **lettera a) o**
- b) impossibilità di eseguire un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo.

Motivazione

~~In caso di ottenimento fraudolento Occorre revocare del titolo di soggiorno nell'UE che sia stato ottenuto in modo fraudolento esso va revocato.~~ In tal caso, si applicano nuovamente le disposizioni legislative per gli altri cittadini di Stati terzi. In casi particolarmente gravi dovrebbe essere possibile varare misure limitative del soggiorno. Non vi è alcun motivo di inserirlo e ciò nella direttiva.

Emendamento 30
Articolo 11, paragrafo 1

1. Qualunque provvedimento di diniego o revoca dello status di residente di lungo periodo deve essere debitamente motivato e notificato per iscritto al cittadino di paesi terzi. La notifica indica i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

1. Qualunque provvedimento di diniego o revoca dello status di residente di lungo periodo deve essere debitamente motivato e notificato ~~senza immediatamente~~ di per iscritto al cittadino di paesi terzi. La notifica indica i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

Motivazione

Al richiedente deve essere garantita una debita motivazione nel minor tempo possibile, assicurando in tal modo ~~si assicura~~ l'uniformità del processo decisionale in tutti gli Stati membri e ~~si offrendo~~ ai garanzie procedurali ~~ai~~ richiedenti.

Emendamento 31
Articolo 11, paragrafo 3

3. Contro il diniego e la revoca dello status di residente di lungo periodo o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato.

3. Contro il diniego e la revoca dello status di residente di lungo periodo o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato ~~volatta a~~ ottenere garantire il una riesame ~~revisione del merito di talie decisionie~~ e/o ~~l'accertamento di eventuali violazioni dei~~ diritti procedurali.

Motivazione

In caso di diniego, revoca o mancato rinnovo dello status, al richiedente deve essere garantito ~~il ta una~~ riesame ~~revisione~~ tanto della decisione presa quanto dei motivi che la giustificano.

Emendamento 32
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità competente

competente;

del primo Stato membro;

Motivazione

La formulazione non deve dare adito ad alcun dubbio che, per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, si mira ad una parità di trattamento con i cittadini del primo Stato membro. Con ciò non si intende riconoscere automaticamente i diplomi dello Stato terzo.

Emendamento 33

Articolo 12, paragrafo 1, lettera i ~~-bis~~) (nuova)

i ~~bis~~) laccesso a procedure giuridiche e ad efficaci strumenti di ricorso ~~giuridico~~.

Motivazione

Deve essere garantito il diritto a ricorrere a strumenti giuridici e l'accesso a procedure giuridiche, conformemente alle conclusioni del Consiglio di Tampere (punto 21) dalle quali traspare che lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi deve essere avvicinato a quello dei cittadini degli Stati membri.

Emendamento 34
Articolo 12, paragrafo 1, lettera i ~~ter~~) (nuova)

*i ~~ter~~) **la partecipazione attiva e passiva alla vita pubblica a livello locale.***

Motivazione

La partecipazione alla vita pubblica locale rappresenta un elemento chiave per agevolare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi in tale realtà.

Emendamento 35
Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del principio della parità di trattamento ad altri settori non contemplati dal paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del principio della parità di trattamento ad altri settori non contemplati dal paragrafo 1, **come la partecipazione attiva alla vita politica, compreso il diritto di voto a livello locale ~~, nazionale ed europeo.~~**

Motivazione

Benché ~~all'interno dei~~ trattati non ~~siano~~ prevedano ~~iste~~ disposizioni concernenti il diritto di voto o altri diritti politici in uno Stato membro, ciò non dovrebbe precludere ai governi dei quindici paesi dell'Unione di utilizzare la prerogativa di concedere tali diritti sulla base della legislazione nazionale.

Emendamento 36
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo esclusivamente se il **suo** comportamento personale costituisce una minaccia attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, che leda

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo, **o i suoi familiari**, esclusivamente se il **loro** comportamento personale costituisce una minaccia attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna,

uno degli interessi fondamentali della collettività.

che leda uno degli interessi fondamentali della collettività.

Motivazione

Non richiede spiegazioni utogustificativo.

Emendamento 37
Articolo 13, paragrafo 2

~~2. Il comportamento personale non è considerato una minaccia sufficientemente grave se lo Stato membro non adotta severe misure repressive nei confronti dei cittadini nazionali che commettono lo stesso tipo di illecito.~~

Motivazione

~~La minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico costituisce un concetto sufficientemente chiaro che non postula ulteriori spiegazioni che, anziché chiarirlo, rischierebbero di renderlo vago.~~

Emendamento 378
Articolo 13, paragrafo 4

4. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:

4. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo, lo Stato membro considera, **conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo**, i seguenti elementi:

Motivazione

Sarebbe auspicabile riportare le fonti dei principi delinea~~tti~~ati nel presente paragrafo.

Emendamento 389
Articolo 13, paragrafo 5

5. Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione

5. Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione

giurisdizionale nello Stato membro interessato. ***Gli Stati membri prevedono che l'impugnazione possa avere effetto sospensivo.***

giurisdizionale nello Stato membro interessato.

Motivazione

Le regole della procedura amministrativa dovrebbero restare riservate agli Stati membri nel quadro del principio di sussidiarietà, anche al fine di assicurare la coerenza interna della procedura stessa.

Emendamento ~~3940~~
Articolo 13, paragrafo 6

6. Al residente di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concessa l'assistenza giudiziaria nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna.

6. Al residente di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concessa l'assistenza giudiziaria nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna. ***E' prevista la possibilità di avvalersi dell'assistenza di un interprete.***

Motivazione

Trattamento altrettanto favorevole di quello accordato ad un cittadino UE.

Emendamento ~~401~~
Articolo 13, paragrafo 7

7. Non è ammessa la procedura d'espulsione per direttissima nei confronti dei residenti di lungo periodo.

7. Non è ammessa la procedura d'espulsione per direttissima nei confronti dei residenti di lungo periodo, ***a meno ched eccezione dei casi in cui tale provvedimento non sia giustificato da imprescindibili motivi ragioni di sicurezza.***

Motivazione

Benché la tutela nei confronti dei cittadini di paesi terzi con lo status di residenti di lungo periodo debba essere rafforzata, gli Stati membri devono avere la possibilità di derogare a tale principio nei casi in cui il provvedimento sia giustificato da imprescindibili motivi

~~ragioni~~ di sicurezza.

Emendamento 412
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

a) svolge un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; oppure

a) svolge un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo e dispone di un reddito sufficiente in modo da non costituire un onere per il secondo Stato membro durante il soggiorno, nonché di un'assicurazione malattia che copra nel secondo Stato membro i rischi normali e la ~~com~~prova di un'adeguata assicurazione vecchiaia comparabile a quella del cittadino UE in un analogo contesto occupazionale; oppure

Motivazione

La possibilità di ulteriore migrazione in un secondo Stato membro, ~~parziale in questo modo~~ ~~allineamento~~ alla libertà di circolazione dei cittadini dell'UE, dovrebbe essere vincolata al requisito che il cittadino di uno Stato terzo provi un livello adeguato di reddito, di tutela dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione vecchiaia. Il riconoscimento della libera circolazione non dovrebbe consentire di poter rivendicare a livello europeo prestazioni della sicurezza sociale.

Emendamento 4~~2~~3

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

b) frequenta corsi di studio o di formazione professionale e dispone di un reddito sufficiente **per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro**, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi in questo Stato; oppure

b) frequenta corsi di studio o di formazione professionale e dispone di un reddito sufficiente, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi **usordinariuali** in questo Stato; oppure

Motivazione

~~Si riconosce~~ ~~E' noto~~ che la maggior parte degli studenti sono titolari di borse di studio che coprono l'assicurazione sanitaria.

Non è necessario che siano coperti tutti i rischi. E' sufficiente che siano assicurati i gravi rischi coperti dai ~~regimi assicurativi nazionali~~ ~~le assicurazioni statali~~.

Emendamento 4~~3~~4

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

c) dispone di un reddito sufficiente per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi in questo Stato;

c) dispone di un reddito sufficiente per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi **normali** in questo Stato **e la ~~com~~prova di un'adeguata assicurazione vecchiaia comparabile a quella del cittadino UE in un analogo contesto occupazionale**;

Motivazione

La possibilità di ulteriore migrazione in un secondo Stato membro, ~~parziale in questo modo~~ allineamento alla libertà di circolazione dei cittadini dell'UE, dovrebbe essere vincolata al requisito che il cittadino di uno Stato terzo comprovi un livello adeguato di reddito, di tutela dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione vecchiaia. Il riconoscimento della libera circolazione non dovrebbe consentire di poter rivendicare a livello europeo prestazioni della sicurezza sociale.

Emendamento 445

Articolo 16, paragrafo 2, lettera c)

c) *inizia un corso di formazione professionale. Salvi i casi di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore presuppone l'esistenza di un nesso fra la precedente attività lavorativa e la formazione in corso.* **soppresso**

Motivazione

Il cittadino di un paese terzo che chieda un permesso di soggiorno dovrebbe già disporre di una formazione professionale e non ~~s'appresti ad~~ iniziarla.

Emendamento 456

Articolo 17, paragrafo 3, lettera c)

c) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi nel secondo Stato membro. c) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi ~~ordinari~~ ordinari nel secondo Stato membro.

Motivazione

Non è necessario che siano coperti tutti i rischi. E' sufficiente che siano assicurati i gravi rischi coperti dai ~~regimi assicurativi nazionali~~ regimi assicurativi nazionali.

~~Si riconosce~~ E' noto che la maggioranza degli immigrati prima cerca un'occupazione e per poi contribuisce ai sistemi fiscale ed assistenziale.

Emendamento ~~46~~⁷
Articolo 17, paragrafo 4, lettera b)

b) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi nel secondo Stato membro.

b) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi ~~ordinari~~^{**ordinari**} nel secondo Stato membro.

Motivazione

E' sufficiente che siano assicurati i gravi rischi coperti dai regimi assicurativi nazionali dalle assicurazioni statali.

Si riconosce che la maggioranza degli immigrati prima cerca un'occupazione e per poi contribuirsce ai sistemi fiscale ed assistenziale.

Emendamento 478

Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)

c) la prova che dispongono, o che il residente di lungo periodo dispone per loro, di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi nel secondo Stato membro.

c) la prova che dispongono, o che il residente di lungo periodo dispone per loro, di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi **usuali** nel secondo Stato membro.

Motivazione

Non è necessario che siano coperti tutti i rischi. E' sufficiente che siano assicurati i gravi rischi coperti dai regimi assicurativi nazionali dalle assicurazioni statali.

~~Si E' noto riconosce~~ che la maggioranza degli immigrati prima cerca un'occupazione e per poi contribuirsce ai sistemi fiscale ed assistenziale.

Emendamento 489

Articolo 18, paragrafo 3

3. Se la famiglia non era unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della direttiva del Consiglio .../.../CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

3. Se la famiglia non era unita nel primo Stato membro a norma dell'articolo..., non si applicano le disposizioni della direttiva del Consiglio .../.../CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Motivazione

La decisione spettante, a norma dell'articolo 2, al primo Stato membro di accordare il ricongiungimento familiare anche ai conviventi non legati da vincolo matrimoniale non va

elusa contestualmente al presente paragrafo.

Emendamento **4950**
Articolo 19, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al residente di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove il comportamento personale dell'interessato costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al residente di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove il comportamento personale dell'interessato costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

*Una minaccia **incombente attuale** per l'ordine pubblico o la sicurezza interna **si** può **configurare essere presunta reale** nel caso **di** ~~le~~ **persone che, per conseguire obiettivi il raggiungimento di scopi politici,** partecipano ad atti di violenza, ~~o~~ **oppure** fanno pubblica apologia dell'uso della violenza, ~~o~~ **oppure** minacciano l'uso della violenza o **a carico deppure in relazione alle quali vi siano elementi che le circostanze giustificano l'ipotesi dell'la presunzione che facciano appartenenza ad di un'associazione che fiancheggia il terrorismo internazionale.***

Motivazione

Appare inaccettabile la riduzione dei motivi del diniego di concessione già al momento del riconoscimento dello statuto giuridico di cui alla direttiva vigente (64/221/CEE) in materia di libera circolazione all'interno dell'UE. Risulta inopportuno rinunciare già in fase di concessione di detto statuto giuridico a considerare aspetti attinenti alla sicurezza, dedotti soprattutto da eventuali reati commessi; in particolare non si può rinunciare al diniego di concessione dello statuto giuridico privilegiato per motivi collegati alla prevenzione generica, per esempio se sono state commesse infrazioni alla legge sugli stupefacenti o in materia di criminalità organizzata.

Emendamento 50~~1~~
Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nell'applicare i precedenti paragrafi 1 e 2 gli Stati membri assicurano il massimo livello più alto grado possibile di conformità con la direttiva 64/221/CEE, a meno che d'eccezione dei casi in cui uno di scostamento dalle disposizioni in essa contenute non sia giustificato da imprescindibili motivi ragioni di sicurezza.

Motivazione

Tale emendamento rimanderebbe chiaramente alle normative che disciplinano il rifiuto d'ingresso per i cittadini comunitari, e in tal modo verrebbero rispettate più espressamente le conclusioni del Consiglio di Tampere dalle quali traspare che lo status giuridico di residente di lungo periodo per i cittadini di paesi terzi deve essere avvicinato a quello dei cittadini comunitari. È tuttavia necessario prevedere delle deroghe laddove esse siano giustificate da motivi ragioni di sicurezza.

Emendamento 51~~2~~
Articolo 21, paragrafo 4

4. Il titolo di soggiorno è rilasciato **a titolo gratuito o** previa corresponsione di una somma di denaro non superiore **ai** diritti e **alle** tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità.

4. Il titolo di soggiorno è rilasciato previa corresponsione di una somma di denaro non superiore **sia alle spese amministrative che non devono eccedere sia ai** diritti e **alle** tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità. ***Gli Stati membri possono prevedere il rilascio gratuito.***

Motivazione

Per garantire la coerenza interna dei vari procedimenti, sarebbe opportuno che gli Stati membri disciplinassero essi stessi la procedura amministrativa, in linea con il principio di sussidiarietà.

Emendamento 5~~2~~3
Articolo 22

1. Il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato per iscritto all'interessato. La notifica indica i mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato e i termini entro cui questi devono essere proposti.

1. Il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato ~~senza~~ ***immediatamente*** ~~adugi~~ per iscritto all'interessato. La notifica indica i mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato e i termini entro cui questi devono essere proposti.

Motivazione

L'~~emendamento~~ ~~aggiunte~~ ~~assicurano~~ uniformità di applicazione del processo decisionale ~~fra~~ ~~per~~ i richiedenti nei vari Stati membri.

Emendamento 5~~3~~4
Articolo 25, paragrafo 2

2. Il provvedimento di allontanamento non può essere accompagnato dal divieto permanente di soggiorno. ***soppresso***

Motivazione

La disposizione va respinta in quanto non può essere escluso previamente un divieto permanente di soggiorno dopo un grave reato. Gli interessi legittimi ~~del soggetto dell'interessato~~ possono trovare riscontro nella previsione di un soggiorno a tempo stabilito specificamente su richiesta.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo

(COM(2001) 127 – C5-0250/2001 – 2001/0074(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 127¹),
 - visto l'articolo 63, paragrafi 3 e 4, del trattato CE,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0250/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni (A5-0436/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 240E del 28.8.2001, pag. 79.

MOTIVAZIONE

In considerazione delle reiterate richieste del Parlamento intese a migliorare la posizione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente all'interno dell'Unione europea, esso ha accolto con grande favore l'impegno preso nel corso della riunione del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 di migliorare la loro posizione giuridica.

La relatrice ritiene che l'equo trattamento e l'integrazione attiva dei cittadini di paesi terzi, accompagnati da misure intese a prevenire la discriminazione, saranno di aiuto nella lotta al razzismo ed alla xenofobia all'interno dell'UE. Nonostante la difficoltà di reperire dati precisi, si suppone che nell'Unione europea risiedano legalmente circa 20 milioni di cittadini di paesi terzi.

Ritiene inoltre che la proposta della Commissione sia nel suo insieme ben equilibrata e soddisfi gli obiettivi fissati a Tampere. Il Consiglio europeo ha statuito inoltre che lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo dovrà essere avvicinato a quello dei cittadini degli Stati membri in modo che essi possano beneficiare di un insieme di diritti uniformi più vicini possibile a quello dei cittadini comunitari.

Taluni commentatori hanno chiesto che, per lo meno in determinati campi, i diritti siano gli stessi per tutti i cittadini di paesi terzi e tra i cittadini dei paesi terzi e i cittadini dell'UE, e i loro argomenti hanno un fondamento; infatti la posizione dei cittadini di paesi terzi non è uguale per tutti in quanto taluni (i cittadini turchi ad esempio) continueranno a beneficiare di un trattamento più favorevole in virtù degli accordi bilaterali contratti tra il loro paese di origine e l'Unione europea.

La relatrice reputa tuttavia che allo stadio attuale si debba andare avanti con i piedi di piombo. È necessario istituire in modo certo il permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo e definire il diritto alla libera circolazione transfrontaliera (che rappresenterebbe già un notevole passo in avanti) prima che aumenti l'ambiguità.

In seguito, una volta messo a punto il sistema, si può lavorare in vista della parificazione della posizione di tutti i cittadini di paesi terzi in regola per beneficiare dello status di residente di lungo periodo, nonché mirare a ridurre il periodo richiesto per ottenere il permesso, da cinque a tre anni, e minimizzare il divario tra i suddetti cittadini e quelli comunitari in settori quali quello del ricongiungimento familiare.

La relatrice intende pertanto seguire quasi pedissequamente l'approccio della Commissione per quel che riguarda il contenuto dei diritti, ma auspica il rafforzamento delle garanzie procedurali e lo snellimento delle procedure burocratiche in modo che i cittadini di paesi terzi debbano affrontare quanto meno ostacoli possibile (tenendo sempre a mente la buona amministrazione e la sicurezza) in vista di una loro armoniosa integrazione.

Campo di applicazione

i) Persone interessate

La proposta della Commissione contempla tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente, compresi coloro i quali beneficiano dello status di rifugiato; non contempla invece le persone che si trovano all'interno del territorio dell'Unione europea su base temporanea (come gli studenti o i beneficiari di protezione temporanea) ed esclude inoltre i beneficiari di protezione sussidiaria. Tali misure possono essere attualmente giustificate in quanto la protezione sussidiaria non è ancora stata armonizzata tra gli Stati membri, tuttavia, una volta entrata in vigore la proposta presentata dalla Commissione per l'armonizzazione delle forme sussidiarie di protezione¹, dovranno essere inclusi all'interno della presente proposta i beneficiari di protezione che rientreranno nel nuovo regime armonizzato.

ii) Stati membri

La presente proposta della Commissione, basata sul Titolo IV del trattato CE, non contempla la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda. Questi ultimi due paesi hanno notificato alla Commissione la loro attuale intenzione di non partecipare, ma potrebbero decidere di farlo una volta approvata la direttiva.

La relatrice esorta tutti gli Stati membri a partecipare alla direttiva in quanto, in caso di rifiuto, essi priverebbero i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel loro territorio dell'eventuale importante vantaggio consistente nei più ampi diritti ottenuti attraverso un permesso CE e nella possibilità di vivere in un altro Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia, affinché il Regno Unito possa partecipare alla direttiva, sarebbe inoltre necessario inserire una disposizione relativa alla circolazione a breve termine all'interno dello spazio Schengen, cosa al momento non prevista.

iii) Obiettivo

È importante rilevare che la proposta della Commissione non armonizza i termini ai quali gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno *nazionale* di lunga durata; i permessi di soggiorno nazionali continueranno a svolgere un ruolo importante in quanto è solo dopo aver risieduto legalmente per cinque anni che un cittadino di paesi terzi può ottenere il rilascio del permesso di soggiorno comunitario di lunga durata. La Commissione intende presentare una proposta concernente le procedure di rilascio (nazionali) di visti e permessi di residenza di lungo periodo², ma nel frattempo dovrebbe essere prevista una clausola conservatoria che impedisca agli Stati membri di aumentare, ad esempio, il numero di anni richiesti per la concessione dello status di residente di lungo periodo. Inoltre, la definizione di tale nuovo status e ogni suo richiamo all'interno della direttiva devono essere distinti dallo status nazionale inserendo la dicitura comunitario allo status di residente o al permesso di soggiorno di lungo periodo.

Un insieme di diritti uniformi

Ai sensi della proposta della Commissione, un cittadino di paesi terzi che soddisfi i criteri (tra

¹ COM(2001) 510

² A pagina 11 del quadro di controllo si legge "norme e procedure per il rilascio di visti e di permessi di soggiorno a lungo termine" ma non esiste un calendario per la presentazione di tale proposta.

i quali i cinque anni di residenza) si vede riconosciuta la possibilità di ottenere lo status di residente di lungo periodo comprensivo di una serie di diritti, come la parità di trattamento al momento dell'accesso all'occupazione, all'istruzione e alla protezione sociale. Si tratta di aspetti positivi, tuttavia la relatrice ritiene che dovrebbero essere concessi ai cittadini di paesi terzi taluni ulteriori diritti, principalmente per quel che concerne l'identità culturale e religiosa. È opportuno ribadire inoltre che tutti gli individui residenti nel territorio dell'Unione europea beneficiano, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali, di diritti di base quali la libertà di parola.

La proposta non prevede la concessione del diritto di voto, in quanto la Commissione ritiene che non esistano le basi giuridiche. La relatrice comprende che, a livello politico, si tratta di una questione delicata per taluni Stati membri, ciononostante reputa che si dovrebbe incoraggiare la concessione del diritto di voto, per lo meno a livello locale ed europeo, in quanto fattore di integrazione responsabile. Raccomanda pertanto che venga inserito un riferimento alla possibilità, per gli Stati membri, di concedere ai cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo il diritto di voto per le elezioni comunali, nazionali ed europee.

La proposta della Commissione contiene, ed è favorevolmente accolta, una clausola di non discriminazione, essa tuttavia non impedisce la discriminazione tra cittadini di paesi terzi fondata sulla loro nazionalità. Si dovrebbe colmare tale lacuna in quanto è importante evitare eventuali discriminazioni, ad esempio, tra canadesi e indiani.

Diritto a risiedere in un secondo Stato membro

Il capitolo III della presente proposta non impone l'automatico riconoscimento dei permessi di soggiorno rilasciati nei vari Stati membri, tuttavia applica l'articolo 45, paragrafo 2¹ della Carta accordando il diritto di libera circolazione ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente all'interno dell'Unione europea, e l'articolo 63, paragrafo 4 del trattato CE definendone le condizioni.

Tale aspetto della proposta della Commissione è da accogliere con grande favore non soltanto per la libertà giustamente accordata a tali individui, ma anche alla luce dei benefici economici che può apportare una forza lavoro mobile e flessibile. I successivi Consigli europei hanno tentato di incoraggiare la mobilità; i lavoratori provenienti da paesi terzi, già emigrati nell'Unione europea, potrebbero dimostrarsi più favorevoli ad un trasferimento in un altro Stato membro.

La proposta della Commissione non concede il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea in mancanza di un visto per brevi periodi (senza il quale la libera circolazione non è consentita alla maggior parte dei cittadini di paesi terzi), in quanto esso è contemplato da una proposta separata basata sugli articoli 62, paragrafo 3 e 63 paragrafo 3².

¹ Il paragrafo 2 dell'articolo 45 recita "*La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.*"

² COM(2001) 388 Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in

In caso di trasferimento in un secondo Stato membro, il cittadino di paesi terzi beneficia degli stessi diritti di cui godeva nel primo, ad eccezione dell'assistenza sociale e delle borse di studio; inoltre non perde lo status di residente di lungo periodo nel primo paese anche in caso di vari trasferimenti. Dopo aver trascorso cinque anni nel secondo Stato membro, il cittadino di paesi terzi avrà tuttavia il diritto di acquisire lo status di residente di lungo periodo in tale paese.

Membri della famiglia

Le disposizioni concernenti i membri della famiglia sono importanti in quanto stabiliscono a chi è consentito trasferirsi con il residente di lungo periodo in un secondo Stato membro. La proposta della Commissione intende migliorare la situazione dei membri della famiglia dei cittadini di paesi terzi allineandosi alle disposizioni previste dalla proposta di direttiva sul ricongiungimento familiare¹.

Esistono fondati motivi per riavviare il dibattito sulla questione del ricongiungimento familiare nel contesto della presente direttiva, motivi basati sul fatto che i familiari dei residenti di lungo periodo che essi intendono portare in un secondo Stato membro dovrebbero beneficiare di un regime più vicino a quello dei cittadini comunitari previsto dal regolamento 1612/68 piuttosto che a quello attualmente proposto conformemente alla direttiva sul ricongiungimento familiare. Una siffatta soluzione consentirebbe inoltre di affrontare in modo più completo gli aspetti collegati alle coppie non sposate e alle coppie omosessuali.

Benché affascinata dalla fondatezza dell'argomento (e intendendo in particolar modo risolvere la situazione in materia di diritti di libera circolazione delle coppie non sposate e delle coppie omosessuali), la relatrice conclude a malincuore che tale questione deve essere affrontata nel contesto delle disposizioni legislative comunitarie relative al ricongiungimento familiare piuttosto che da una direttiva sui diritti dei cittadini di paesi terzi.

La definizione può comportare dei fraintendimenti in quanto essa contempla i familiari di cittadini comunitari, e tale situazione è già contemplata dal diritto comunitario. Il terzo paragrafo dell'articolo tre stabilisce che i cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione possono accedere allo status di residente di lungo periodo solo dopo aver ottenuto il diritto di soggiorno permanente. Non sono chiare la necessità e le ragioni di tale disposizione, pertanto la relatrice ha aggiunto una specificazione rendendo chiaro che la presente direttiva non può diminuire i loro diritti attuali accordati dal diritto comunitario.

Tutela contro l'espulsione

La proposta della Commissione offre maggiore tutela ai residenti di lungo periodo contro il provvedimento di espulsione. L'articolo 13 restringe i casi di espulsione dei cittadini di paesi terzi verso il loro paese di origine. Tale punto della direttiva dovrebbe rifarsi maggiormente alla direttiva 64/221.

previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi.

¹ COM (99) 638 Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

11 ottobre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo
(COM(2001) 127 – C5-0250/2001 – 2001/0074(CNS))

Relatore per parere: Manuel Medina Ortega

PROCEDURA

Nella riunione del 26 giugno 2001 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Manuel Medina Ortega.

Nelle riunioni del 10 settembre e 11 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 20 voti favorevoli e 10 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Ana Palacio Vallelersundi (presidente), Ward Beysen (vicepresidente), Manuel Medina Ortega (relatore per parere), Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster (in sostituzione di Jean-Maurice Dehousse), Maria Berger, Willy C.E.H. De Clercq (in sostituzione di Toine Manders), Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Enrico Ferri (in sostituzione di Janelly Fourtou), Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti (in sostituzione di Arlene McCarthy, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Neena Gill (in sostituzione di Carlos Candal, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Françoise Grossetête (in sostituzione di Hans-Peter Mayer), Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, The Lord Inglewood, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Luís Marinho, Angelika Niebler (in sostituzione di Antonio Tajani), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di Rainer Wieland), Barbara O'Toole (in sostituzione di Bill Miller, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Fernando Pérez Royo (in sostituzione di Enrico Boselli, a norma dell'articolo

153, paragrafo 2 del regolamento), Helle Thorning-Schmidt (in sostituzione di Willi Rothley, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Joachim Wuermeling e Stefano Zappalà.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta di direttiva della Commissione del 13 marzo 2001 (COM(2001) 127 def) intende dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 63, paragrafi 3 e 4 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il paragrafo 3 impone al Consiglio di adottare all'unanimità, su proposta della Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato, misure in materia di politica dell'immigrazione che comprendano le condizioni di ingresso e soggiorno e le norme sulle procedure per il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno. Il paragrafo 4 si riferisce alle misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possano soggiornare in altri Stati membri.

La proposta di direttiva presentata dalla Commissione è rigorosamente conforme alla base giuridica summenzionata dell'articolo 63, paragrafi 3 e 4. Occorre inoltre insistere sul fatto che non si può invocare qui il principio di sussidiarietà, poiché, per definizione, queste misure comuni possono essere adottate unicamente in ambito comunitario.

La proposta di direttiva è inoltre conforme al principio di proporzionalità, poiché le misure proposte sono necessarie per armonizzare un insieme di norme già oggi vincolanti, alcune di carattere nazionale e altre di carattere internazionale, che richiedono una regolamentazione uniforme.

La proposta offre un trattamento equilibrato dello status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo in uno Stato membro e merita pertanto l'approvazione del Parlamento europeo, non ritenendosi raccomandabile l'adozione di emendamenti parziali al testo legislativo che potrebbero alterare l'equilibrio raggiunto fra la difesa degli interessi comunitari, il rispetto delle competenze nazionali e l'osservanza degli obblighi internazionali contratti dalla comunità degli Stati membri in materia di diritti umani in generale e, in particolare, per quanto riguarda il trattamento dei rifugiati, dei richiedenti asilo e di altri profughi.

CONCLUSIONI

La commissione giuridica e per il mercato interno chiede alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, di inserire i seguenti emendamenti nella sua relazione.

Emendamento 1
Considerando 5

(5) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri **costituisce un elemento cardine per la** promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.

(5) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri **contribuisce alla** promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.

Motivazione

Il riconoscimento dell'importanza dei cittadini di paesi terzi dovrebbe rimanere nelle giuste proporzioni.

Emendamento 2
Articolo 2, lettera e)

e) “familiari”, il coniuge, ovvero il convivente non legato da vincolo matrimoniale, e i figli minorenni del residente di lungo periodo, nonché gli ascendenti e i figli maggiorenni a suo carico, ove siano stati ammessi nello Stato membro interessato e vi soggiornino ai sensi della direttiva .../.../CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare. I familiari del cittadino dell'Unione sono definiti dalla normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone, a norma dell'articolo 4 della stessa direttiva;

e) “familiari”, il coniuge, ovvero il convivente non legato da vincolo matrimoniale, ***sempre che la legislazione del primo Stato membro equipari le coppie non sposate a quelle sposate*** e i figli minorenni del residente di lungo periodo, nonché gli ascendenti e i figli maggiorenni a suo carico, ove siano stati ammessi nello Stato membro interessato e vi soggiornino ai sensi della direttiva .../.../CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare. I familiari del cittadino dell'Unione sono definiti dalla normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone, a norma dell'articolo 4 della stessa direttiva;

Motivazione

La direttiva dovrebbe limitarsi a disciplinare la libertà di circolazione dei cittadini di Stati terzi residenti da lungo tempo nella Comunità senza creare ulteriori titoli di soggiorno.

Emendamento 3
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono negare lo status di residente di lungo periodo ove il **comportamento personale dell'interessato** costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

1. Gli Stati membri possono negare lo status di residente di lungo periodo ove il **richiedente** costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 4
Articolo 9, paragrafo 3

3. Il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE è rilasciato **a titolo gratuito o** previa corresponsione di una somma di denaro non superiore ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità.

3. Il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE è rilasciato previa corresponsione di una somma di denaro non superiore **sia alle spese amministrative sia** ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità. **Gli Stati membri possono prevedere il rilascio gratuito.**

Motivazione

In linea di massima ogni prestazione amministrativa va effettuata previo versamento di diritti a copertura delle corrispondenti spese.

Emendamento 5
Articolo 10, paragrafo 5

5. Gli Stati membri rilasciano all'interessato un titolo di soggiorno diverso dal permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo nei casi seguenti:

a) revoca dello status in applicazione del paragrafo 1, **lettere a) o b);**

b) impossibilità di eseguire un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo.

5. Gli Stati membri rilasciano all'interessato un titolo di soggiorno diverso dal permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo nei casi seguenti:

a) revoca dello status in applicazione del paragrafo 1, **lettera a) o**

b) impossibilità di eseguire un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo.

Motivazione

In caso di ottenimento fraudolento del titolo di soggiorno nell'UE esso va revocato. In tal caso si applicano nuovamente le disposizioni legislative per gli altri cittadini di Stati terzi. In casi particolarmente gravi dovrebbe essere possibile varare misure limitative del soggiorno. Non vi è alcun motivo di inserire ciò nella direttiva.

Emendamento 6 Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità competente;

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità competente **del primo Stato membro**;

Motivazione

La formulazione non deve dare adito ad alcun dubbio che, per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, si mira ad una parità di trattamento con i cittadini del primo Stato membro. Con ciò non si intende riconoscere automaticamente i diplomi dello Stato terzo.

Emendamento 7 Articolo 13, paragrafi 1 e 2

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo esclusivamente se **il suo comportamento personale** costituisce una minaccia **attuale e sufficientemente grave** per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, **che leda uno degli interessi fondamentali della collettività**.

2. Il comportamento personale non è considerato una minaccia sufficientemente grave se lo Stato membro non adotta severe misure repressive nei confronti dei cittadini nazionali che commettono lo stesso tipo di illecito.

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo esclusivamente se **egli** costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Motivazione

La minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico costituisce un concetto sufficientemente chiaro che non postula ulteriori spiegazioni che, anziché chiarirlo, rischierebbero di renderlo vago.

Emendamento 8
Articolo 18, paragrafo 3

3. Se la famiglia non era unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della direttiva del Consiglio .../.../CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare

3. Se la famiglia non era unita nel primo Stato membro, **non** si applicano le disposizioni della direttiva del Consiglio .../.../CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Motivazione

La decisione spettante, a norma dell'articolo 2, al primo Stato membro di accordare il ricongiungimento familiare anche ai conviventi non legati da vincolo matrimoniale non va elusa contestualmente al presente paragrafo.

Emendamento 9
Articolo 19, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al residente di lungo periodo, o ai suoi familiari, **ove il comportamento personale dell'interessato** costituisca **una minaccia attuale** per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al residente di lungo periodo, o ai suoi familiari, **qualora egli** costituisca **un pericolo** per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Motivazione

Per garantire la coerenza interna dei vari procedimenti, sarebbe opportuno che gli Stati membri disciplinassero essi stessi la procedura amministrativa, in linea con il principio di sussidiarietà.

Emendamento 10
Articolo 21, paragrafo 4

4. Il titolo di soggiorno è rilasciato **a titolo gratuito o** previa corresponsione di una somma di denaro non superiore ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità.

4. Il titolo di soggiorno è rilasciato previa corresponsione di una somma di denaro non superiore **sia alle spese amministrative sia** ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità. **Gli Stati membri possono prevedere il rilascio gratuito.**

Motivazione

Per garantire la coerenza interna dei vari procedimenti, sarebbe opportuno che gli Stati membri disciplinassero essi stessi la procedura amministrativa, in linea con il principio di sussidiarietà.

17 ottobre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo
(COM(2001) 127 – C5-0250/2001 – 2001/0074(CNS))

Relatore per parere: Toine Manders

PROCEDURA

Nella riunione del 17 maggio 2001 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatore per parere Toine Manders.

Nelle riunioni del 20 settembre 2001 e 8-9 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 25 voti favorevoli, nessuno contrario e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Winfred Menrad, (presidente f.f.), Toine Manders, (relatore per parere), Jan Andersson, Regina Bastos, Theodorus J.J. Bouwmann (in sostituzione di Hélène Flautre), Alejandro Cercas, Den Dover (in sostituzione di Philip Bushill-Matthews), Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti, Marie-Hélène Gillin, Anne-Karin Glase, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Richard Howitt ((in sostituzione di Proinsias De Rossa), Stephen Hughes, Ioannis Koukiadis, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Elisa Maria Damião), Claude Moraes, Mauro Nobilia, Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Herman Schmid, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg e Barbara Weiler.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 7
7) Per acquisire lo status di residente di lungo periodo il cittadino di paesi terzi deve dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro . Il reddito minimo richiesto non deve essere sproporzionato e deve essere stabilito in maniera omogenea da tutti gli Stati membri. Altro requisito per conseguire lo status è che il cittadino di paesi terzi non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.	7) Per acquisire lo status di residente di lungo periodo il cittadino di paesi terzi deve dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie mentre cerca un'occupazione . Il reddito minimo richiesto non deve essere sproporzionato e deve essere stabilito in maniera omogenea da tutti gli Stati membri. Altro requisito per conseguire lo status è che il cittadino di paesi terzi non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.
<i>Motivazione</i>	
<i>Si riconosce che la maggioranza degli immigrati cerca un'occupazione per poi contribuire ai sistemi fiscale e assistenziale.</i>	
	Emendamento 2 Considerando 8
8) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di residente di lungo periodo. Tali procedure devono essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.	8) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di residente di lungo periodo. Tali procedure devono essere efficaci, flessibili e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

Motivazione

La certezza del diritto che si vuole assicurare presuppone una certa flessibilità nel lavoro delle amministrazioni.

Emendamento 3 Considerando 11

(11) Il residente di lungo periodo deve godere di una tutela massima contro l'espulsione. Questa deve informarsi al diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un siffatto livello di tutela implica che le procedure applicabili contemplino l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

(11) Il residente di lungo periodo deve godere di una tutela massima contro l'espulsione. Questa deve informarsi al diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un siffatto livello di tutela implica che le procedure applicabili contemplino l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali. ***Alle persone che hanno trascorso una parte significativa della loro vita nel paese di accoglienza, comprese le persone a carico, deve essere accordata una protezione speciale.***

Motivazione

Non è ragionevole, ad esempio, espellere coloro che hanno scarsa conoscenza del paese dei loro genitori.

Emendamento 4 Considerando 17

(17) Perché l'esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, il residente di lungo periodo deve godere nel secondo Stato membro degli stessi diritti riconosciutigli dal primo Stato membro. Occorre tuttavia prevedere deroghe a tale norma per quanto riguarda l'assistenza sociale, affinché il residente non diventi un onere per lo Stato membro in cui esercita il diritto di soggiorno. È opportuno che i diritti di cui gode l'interessato nel secondo Stato membro siano analoghi a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione.

(17) Perché l'esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, il residente di lungo periodo deve godere nel secondo Stato membro degli stessi diritti riconosciutigli dal primo Stato membro. Occorre tuttavia prevedere deroghe a tale norma per quanto riguarda l'assistenza sociale, affinché il residente non diventi un onere per lo Stato membro in cui esercita il diritto di soggiorno ***fintantoché il regolamento 1408/71 non venga modificato per includervi i cittadini di paesi terzi.*** È opportuno che i diritti di cui gode l'interessato nel secondo Stato membro siano analoghi a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione.

Motivazione

La proposta della Commissione relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(1998)779) prevede tale eventualità.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

d) soggiornano per motivi di studi, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, o per motivi di formazione professionale, oppure in qualità di persone “alla pari”, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi transfrontalieri o prestatori di servizi transfrontalieri;

d) soggiornano *esclusivamente* per motivi di studi *riconosciuti ufficialmente*, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca *o un livello equivalente di studi*, o per motivi di formazione professionale, oppure in qualità di persone “alla pari”, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi transfrontalieri o prestatori di servizi transfrontalieri;

Motivazione

Se uno studente ha soggiornato e lavorato in precedenza per più di cinque anni in uno Stato membro o vi è entrato in base alle norme sul ricongiungimento familiare, non vi è alcun motivo per escluderlo dallo status di residente di lungo periodo.

Da un lato si blocca l'impiego fraudolento dei "corsi di studio". Dall'altro, si contemplano situazioni come master, ecc.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Nell'applicazione della presente direttiva si terrà conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Motivazione

Fai fini dell'applicazione della direttiva è necessario stabilire priorità e criteri chiari e tener conto della Carta.

Emendamento 7
Articolo 4

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate segnatamente su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate segnatamente su ***cittadinanza***, sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio,

o tendenze sessuali.

nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Motivazione

La cittadinanza dovrebbe figurare tra i motivi del divieto di discriminazione se si vuole che i cittadini di paesi terzi godano di diritti simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'UE, secondo quanto enunciato nelle conclusioni di Tampere.

Emendamento 8

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

b) il soggiorno per motivi di studi, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, si computa per metà.

Soppresso

Motivazione

Questa disposizione non si basa su motivi fondati.

Emendamento 9

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) di un reddito stabile e pari almeno all'importo ***al disotto*** del quale può essere concessa l'assistenza sociale nello Stato membro stesso. Ove tale disposizione non possa applicarsi, si considera sufficiente il reddito pari all'importo della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato membro. La stabilità del reddito è accertata in base alla natura e alla regolarità del reddito percepito prima dell'acquisto dello status di residente di lungo periodo;

a) di un reddito stabile e pari almeno all'importo ***al di sopra*** del quale può essere concessa l'assistenza sociale nello Stato membro stesso. Ove tale disposizione non possa applicarsi, si considera sufficiente il reddito pari all'importo della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato membro. La stabilità del reddito è accertata in base alla natura e alla regolarità del reddito percepito prima dell'acquisto dello status di residente di lungo periodo;

Motivazione

Perché il cittadino di un paese terzo non finisca col gravare sull'assistenza sociale del paese di accoglienza, l'importo dovrebbe essere superiore a quello dell'assistenza sociale.

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) di un'assicurazione contro le malattie che copra ***tutti*** i rischi nello Stato membro stesso.

b) di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi ***usuali*** nello Stato membro stesso.

Motivazione

Dal momento che i residenti di lungo periodo potranno accedere gratuitamente al sistema di sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria, il requisito dell'assicurazione contro le malattie è già soddisfatto.

Non è necessario che siano coperti tutti i rischi. E' sufficiente che siano assicurati i gravi rischi coperti dalle assicurazioni statali.

Emendamento 11 Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono negare lo status di residente di lungo periodo ove il comportamento personale dell'interessato costituisca una minaccia **attuale** per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

1. Gli Stati membri possono negare lo status di residente di lungo periodo ove il comportamento personale dell'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Motivazione

Il cittadino di un paese terzo non deve rappresentare in assoluto un rischio per il paese nel quale risiede.

Emendamento 12 Articolo 8, paragrafo 2

2. Le autorità nazionali competenti esaminano la domanda entro sei mesi dalla presentazione. Se essa non è corredata dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, le autorità nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una proroga. In questo caso il termine di sei mesi è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione complementare richiesta.

2. Le autorità nazionali competenti esaminano la domanda **e prendono una decisione** entro sei mesi dalla presentazione. Se essa non è corredata dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, le autorità nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una proroga. In questo caso il termine di sei mesi è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione complementare richiesta.

Motivazione

Bisogna garantire che le decisioni vengano prese entro un lasso di tempo ragionevole

Emendamento 13 Articolo 10, paragrafo 1, lettera a

a) assenza dal territorio per due anni consecutivi. Gli Stati membri **possono stabilire** deroghe per le assenze dovute ad assolvimento degli obblighi di leva, distacco per lavoro, studi o ricerche, malattia grave, gravidanza o maternità;

a) assenza dal territorio per due anni consecutivi. Gli Stati membri **stabiliscono espressamente** deroghe per le assenze dovute ad assolvimento degli obblighi di leva, distacco per lavoro, studi o ricerche, malattia grave, gravidanza o maternità;

Motivazione

L'emendamento si propone di garantire la certezza del diritto.

Le deroghe devono essere espresse in linea con lo spirito della direttiva.

Emendamento 14
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)

d) bis. impossibilità di continuare a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6.

Motivazione

Il permesso di soggiorno dovrebbe essere ritirato anche quando non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6.

Emendamento 15
Articolo 10, paragrafo 5, lettera a)

a) revoca dello status **in applicazione del paragrafo 1, lettere a) o b)**;

a) revoca dello status;

Motivazione

Vi sono varie possibilità di revocare il permesso di soggiorno.

Emendamento 16
Articolo 11, paragrafo 1

1. Qualunque provvedimento di diniego o revoca dello status di residente di lungo periodo deve essere **debitamente** motivato e notificato per iscritto al cittadino di paesi terzi. La notifica indica i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

1. Qualunque provvedimento di diniego o revoca dello status di residente di lungo periodo deve essere motivato **in dettaglio** e notificato per iscritto al cittadino di paesi terzi. La notifica indica i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

Motivazione

Occorre migliorare e chiarire i diritti procedurali.

Emendamento 17
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi ***nemmeno in via occasionale*** la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;

a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle ***in materia di sicurezza e salute quali definite dalla legislazione comunitaria e quelle di licenziamento e di retribuzione definite fra l'altro dalla legislazione comunitaria;***

Motivazione

Il problema della partecipazione all'esercizio di pubblici poteri va affrontato in conformità della legislazione comunitaria.

Le condizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrebbero essere menzionate espressamente.

Emendamento 18
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da ***un'autorità competente;***

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli rilasciati ***in uno degli Stati membri;***

Motivazione

In conformità del principio della sussidiarietà il riconoscimento dei diplomi di paesi terzi incombe esclusivamente agli Stati membri.

Emendamento 19
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

Gli Stati membri adottano misure volte a controllare che non vi siano

discriminazioni in pratica e a rimediare ai casi di discriminazione.

Motivazione

L'uguaglianza prevista dalla legge non sempre assicura l'uguaglianza nella realtà. Si rendono pertanto necessarie ulteriori misure, data la diversa situazione dei lavoratori migranti rispetto ai cittadini dell'UE.

Emendamento 20
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo esclusivamente se il suo comportamento personale costituisce una minaccia **attuale e** sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, che leda uno degli interessi fondamentali della collettività.

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo esclusivamente se il suo comportamento personale costituisce una minaccia sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, che leda uno degli interessi fondamentali della collettività.

Motivazione

Il cittadino di un paese terzo non deve rappresentare in assoluto una minaccia per il paese nel quale risiede.

Emendamento 21
Articolo 13, paragrafo 5

5. Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato. Gli Stati membri **prevedono che l'impugnazione possa avere** effetto sospensivo.

5. Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato. Gli Stati membri **definiscono le circostanze in cui l'impugnazione ha** effetto sospensivo, **purché non vi sia uso indebito del sistema giudiziario.**

Motivazione

Quando risulti che il cittadino di un paese terzo tenta deliberatamente di rallentare la procedura giuridica deve essere possibile eliminare l'effetto sospensivo.

Motivi di certezza giuridica ed eliminazione di abuso del ricorso all'impugnazione.

Emendamento 22
Articolo 13, paragrafo 6

6. Al residente di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concessa l'assistenza giudiziaria nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna.

6. Al residente di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concessa l'assistenza giudiziaria nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna. **E' prevista la possibilità di avvalersi dell'assistenza di un interprete.**

Motivazione

Trattamento altrettanto favorevole di quello accordato ad un cittadino UE.

Emendamento 23
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

b) frequenta corsi di studio o di formazione professionale e dispone di un reddito sufficiente **per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro**, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi in questo Stato; oppure

b) frequenta corsi di studio o di formazione professionale e dispone di un reddito sufficiente, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi **usuali** in questo Stato; oppure

Motivazione

Si riconosce che la maggior parte degli studenti sono titolari di borse di studio che coprono l'assicurazione sanitaria.

Non è necessario che siano coperti tutti i rischi. E' sufficiente che siano assicurati i gravi rischi coperti dalle assicurazioni statali.

Emendamento 24
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

(c) dispone di un reddito sufficiente **per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro**, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi in questo Stato;

(c) dispone di un reddito sufficiente, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi **usuali** in questo Stato;

Motivazione

Si riconosce che la maggioranza degli immigrati cerca un'occupazione per poi contribuire ai sistemi fiscale ed assistenziale.

Emendamento 25
Articolo 16, paragrafo 2, lettera c)

c) inizia un corso di formazione professionale. Salvi i casi di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore presuppone l'esistenza di un nesso fra la precedente attività lavorativa e

Soppresso

la formazione in corso.

Motivazione

Il cittadino di un paese terzo che chieda un permesso di soggiorno dovrebbe già disporre di una formazione professionale e non iniziarla.

Emendamento 26
Articolo 17, paragrafo 3, lettera c)

c) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi nel secondo Stato membro.

c) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi **usuali** nel secondo Stato membro.

Motivazione

Non è necessario che siano coperti tutti i rischi. E' sufficiente che siano assicurati i gravi rischi coperti dalle assicurazioni statali.

Si riconosce che la maggioranza degli immigrati cerca un'occupazione per poi contribuire ai sistemi fiscale ed assistenziale.

Emendamento 27
Articolo 17, paragrafo 4, lettera b)

b) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi nel secondo Stato membro.

b) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi **usuali** nel secondo Stato membro.

Motivazione

*fficiente che siano assicurati i gravi rischi coperti dalle assicurazioni statali.
Si riconosce che la maggioranza degli immigrati cerca un'occupazione per poi contribuire ai sistemi fiscale ed assistenziale.*

Emendamento 28
Articolo 18, paragrafo 1

1. I membri di una famiglia già unita nel primo Stato membro hanno il diritto di accompagnare o raggiungere il residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro.

1. I membri di una famiglia già unita nel primo Stato membro hanno il diritto di accompagnare o raggiungere il residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro.

Entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari presentano domanda di titolo di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

Entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari presentano domanda di titolo di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato. ***Gli Stati membri assicurano che le procedure amministrative non impediscano in pratica il ricongiungimento familiare.***

Motivazione

L'emendamento si propone di creare sicurezza e promuovere l'integrazione sociale.

Emendamento 29
Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)

c) la prova che dispongono, o che il residente di lungo periodo dispone per loro, di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra **tutti** i rischi nel secondo Stato membro.

c) la prova che dispongono, o che il residente di lungo periodo dispone per loro, di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra i rischi **usuali** nel secondo Stato membro.

Motivazione

Non è necessario che siano coperti tutti i rischi. E' sufficiente che siano assicurati i gravi rischi coperti dalle assicurazioni statali.

Si riconosce che la maggioranza degli immigrati cerca un'occupazione per poi contribuire ai sistemi fiscali ed assistenziali.

Emendamento 30
Articolo 19, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al residente di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove il comportamento personale dell'interessato costituisca una minaccia **attuale** per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al residente di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove il comportamento personale dell'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Motivazione

Il cittadino di un paese terzo non deve rappresentare in assoluto un rischio per il paese nel quale risiede.

Emendamento 31
Articolo 20, paragrafo 1

1. Le sole malattie e infermità che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro sono le malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non possono istituire nuove disposizioni o prassi più restrittive.

1. Le sole malattie e infermità che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro sono le malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. ***I pareri medici espressi al riguardo possono essere contestati dinanzi ad un'autorità indipendente***. Gli Stati membri non possono istituire nuove disposizioni o prassi più restrittive.

Motivazione

Dovrebbe essere possibile ricorrere contro la decisione di un'autorità sanitaria per evitare un'interpretazione arbitraria del concetto di "sanità pubblica".

Emendamento 32 Articolo 21, paragrafo 1

1. Le autorità nazionali competenti ***esaminano la*** domanda entro tre mesi dalla presentazione. Se essa non è corredata dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, le autorità nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una proroga. In questo caso il termine di tre mesi è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione complementare richiesta.

1. Le autorità nazionali competenti ***prendono una decisione sulla*** domanda entro tre mesi dalla presentazione. Se essa non è corredata dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, le autorità nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una proroga. In questo caso il termine di tre mesi è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione complementare richiesta.

Motivazione

Bisogna garantire che le decisioni vengano prese entro un lasso di tempo ragionevole.

Emendamento 33
Articolo 22, paragrafo 1

1. Il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno deve essere **debitamente** motivato e notificato per iscritto all'interessato. La notifica indica i mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato e i termini entro cui questi devono essere proposti.

1. Il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno deve essere motivato **in dettaglio** e notificato per iscritto all'interessato. La notifica indica i mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato e i termini entro cui questi devono essere proposti.

Motivazione

Occorre migliorare e chiarire i diritti procedurali.

Emendamento 34
Articolo 24, paragrafo 1

1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 21, il residente di lungo periodo gode in questo Stato di tutti i diritti enunciati all'articolo 12 **ad esclusione dell'assistenza sociale**.

1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 21, il residente di lungo periodo gode in questo Stato di tutti i diritti **acquisiti** enunciati all'articolo 12.

Motivazione

Il mantenimento nel secondo Stato membro dei diritti acquisiti nello Stato membro ospitante soddisfa il requisito della parità di trattamento con i cittadini dell'UE, in linea con le conclusioni di Tampere.

Emendamento 35
Articolo 25, paragrafo 1

1. Durante un periodo transitorio di cinque anni, il secondo Stato membro può adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo e/o dei suoi familiari:

1. Durante un periodo transitorio di cinque anni, il secondo Stato membro può adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo e/o dei suoi familiari **unicamente**:

Motivazione

L'espulsione di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione europea è uno dei problemi più importanti da affrontare se si vuole creare certezza giuridica e promuovere l'integrazione della popolazione interessata.

I motivi e le procedure in base alle quali è possibile espellere un cittadino di paesi terzi dovrebbero pertanto essere quanto più possibile concreti e precisi.

13 settembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo
(COM (2001) 0127 – C5-0250/2001– 2001/0074(CNS))

Relatrice per parere: Laura González Álvarez

PROCEDURA

Nella riunione del 10 luglio 2001, la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Laura González Álvarez.

Nella riunione del 12 e 13 settembre 2001, ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Roy Perry (primo vicepresidente e presidente f.f.), Proinsas De Rossa (secondo vicepresidente) Laura González Álvarez (relatrice per parere), Glyn Ford (in sostituzione di Mark Francis Watts), Janelly Fourtou, Margot Keßler, Jean Lambert, Véronique Mathieu e Hans-Peter Mayer.

CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni ritiene che la commissione responsabile per il merito sia più indicata per presentare eventuali emendamenti alla proposta di direttiva e preferisce pertanto formulare il proprio parere sotto forma di **conclusioni** di cui la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni potrà tenere debitamente conto nella propria relazione.

1. La commissione per le petizioni è profondamente convinta che la progressiva trasformazione dell'Unione in *uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia* non possa ignorare l'esistenza, al proprio interno, di una numerosa comunità di immigranti di lunga durata che non godono dei medesimi diritti di cui godono gli altri componenti della società che hanno il privilegio di essere cittadini dell'Unione. Dal punto di vista dei diritti fondamentali, sociali ed economici, la Comunità non può procedere su un doppio binario, allargando ulteriormente il divario fra "ricchi e poveri", "comunitari" e "extra comunitari". Gli immigranti legali (infermieri, manodopera o netturbini di cui manchiamo), anche qualora non siano gli informatici "privilegiati" di cui nella presente direttiva, contribuiscono, allo stesso titolo degli altri, alla nostra prosperità economica e ai sistemi di pensionamento in una Comunità con una demografia declinante e devono pertanto essere considerati cittadini a pieno diritto, sia dal punto di vista dei diritti acquisiti, sia da quello della dignità e del rispetto umano.

2. La definizione di uno status di immigrante di lunga durata, che comporti un insieme di diritti pressoché identici a quelli di cui godono i cittadini comunitari, realizza quell'universalità dei diritti fondamentali di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono giustamente orgogliosi, dinanzi a quegli Stati terzi che non la praticano. Affermare che tali diritti sono universali sembra più fondato e moralmente giustificato per il fatto che l'Unione li riconosce senza discriminazione ai propri cittadini e a quelli dei paesi terzi.
3. Come sostiene la Commissione europea, l'approccio nei confronti dello status deve costituire un primo passo per consentire agli immigranti di lunga durata di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono. Permettere alla seconda o alla terza generazione di integrarsi completamente nelle nostre società nazionali, mediante l'acquisizione della cittadinanza, è un atto di giustizia nei confronti dei nostri ospiti stranieri. Tale obiettivo sembra altresì rispondere agli auspici più volte formulati dal Parlamento di veder sorgere, all'interno della Comunità, una società multietnica e multiculturale, scevra di discriminazioni basate sulla razza, sul sesso, sull'origine etnica, sulla religione, ecc.
4. La commissione per le petizioni ricorda a tale riguardo che, parallelamente al riconoscimento di uno status e dei relativi diritti, sarebbe inammissibile tollerare l'esistenza nella realtà di forme di discriminazione con connotazioni razziste nei confronti di persone la cui pelle o il cui passaporto hanno un colore diverso o le cui pratiche culturali o culturali differiscono dalle nostre. È perciò opportuno continuare a insistere sulla necessità di ricorrere, parallelamente agli sforzi per una piena e riuscita integrazione degli immigranti grazie all'istruzione, a ulteriori sforzi, effettuati a tutti i livelli e in particolare per il tramite dei mass media, per valorizzare gli immigranti e la loro cultura d'origine, consapevoli del fatto che il razzismo e la discriminazione tentano di legittimarsi affermando la disuguaglianza delle culture e dell'Altro.
5. Infine, pur compiacendosi di tale direttiva e in particolare delle misure di parità di trattamento (previste all'articolo 12) e di tutela contro l'allontanamento (previste all'articolo 13), la commissione per le petizioni auspica la soppressione della perdita delle borse di studio per studenti (prevista al paragrafo 1 dell'articolo 24), nel caso in cui l'immigrante acquisisca il permesso di soggiorno in un secondo Stato membro, pur conservando gli altri benefici previsti all'articolo 12. La commissione si chiede altresì per quale ragione, nel caso in cui la residenza di lungo periodo sia dovuta a motivi di studio, l'immigrante non goda delle disposizioni della direttiva, allorché essa si applica a giusto titolo agli studenti di un dottorato.